

Argomenti

- **Contenuti del decreto legge sugli incentivi**
- **Quattordicesima per i pensionati**
- **RED per i pensionati INPS**
- **Notizie in breve.**

❖ **Decreto legge n. 40 del 25/3/2010 incentivi per particolari settori**

Nel decreto legge n. 40 del 25/3/2010, contenente soprattutto misure in materia tributaria e finanziaria per il contrasto alle frodi fiscali, il governo ha previsto la costituzione di un Fondo per incentivi a sostegno di alcuni settori (*dovrebbe essere un intervento per favorire la domanda, quindi aiutare l'economia, peccato che le risorse siano solo 300 milioni di euro per il 2010*).

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, stabilisce che i criteri di distribuzione fra i vari settori delle risorse messe a disposizione (300 milioni di euro) sono demandati ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, decreto emanato ed entrato in vigore il 6/4/2010.

In quest'ultimo sono fissati, per ogni tipologia di intervento, l'entità della somma disponibile ed i criteri per la concessione degli incentivi, che spettano fino ad esaurimento della medesima cifra ad essi destinati.

I contributi sono corrisposti per le vendite effettuate dopo la data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31/12/2010.

Gli incentivi previsti spaziano dagli eco-scooter agli elettrodomestici, dai mobili da cucina alle abitazioni ad alta efficienza energetica, dalle gru per l'edilizia a trattori, dalla banda larga per i giovani ai motori fuoribordo, ecc...

Nel decreto legge n. 40 è entrato anche il rilancio del piano caso del Governo, non con l'ampliamento delle cubature ma con la liberalizzazione di molte opere edilizie, interne all'abitazione.

Riportiamo di seguito le norme che maggiormente possono interessare le pensionate ed i pensionati.

Interventi per le abitazioni

Attività edilizia libera

Si liberalizzano, rendendole quindi **non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività (DIA)** attualmente richiesta, diverse attività edilizie, quali **tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria**, a condizione che non interessino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.

Meno vincoli anche per alcuni interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, per gli elementi di arredo delle aree pertinenti degli edifici e per altri ancora.

La norma fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste da leggi regionali, da prescrizioni urbanistiche comunali, nonché talune normative di settore che disciplinano l'attività edilizia, quali - ad esempio - le norme antisismiche, antincendio ed altre.

Pertanto, gli interventi di cui sopra possono essere iniziati previa semplice comunicazione, inviata anche telematicamente, all'Amministrazione Comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, se trattasi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

Incentivi

Immobili ad alta efficienza energetica

In caso di acquisto di immobile ad alta efficienza energetica, è previsto un contributo per un importo pari a 116 euro a metro quadrato (con un massimo di 7.000 euro) se l'immobile è in classe A e 83 euro a metro quadrato (con un massimo di 5.000 euro) se è in classe B.

Questa ultima novità (quella degli 83 euro) è rivolta ai soli immobili di nuova costruzione, da utilizzare come prima abitazione da parte dell'acquirente.

Per ottenere entrambi i bonus, serve la certificazione dell'Enea.

Le misure di cui sopra valgono per gli immobili per i quali il compromesso sia stato stipulato, dopo la data di entrata in vigore del decreto (6/4/2010). La prenotazione del contributo deve essere effettuata dall'acquirente dell'immobile. Sono possibili maggiori informazioni sulla documentazione da produrre sul portale del Ministero dello Sviluppo o telefonando al Call Center istituito appositamente presso Poste Italiane.



Cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza

È previsto un **contributo del 10%, massimo 1.000 euro**, sul prezzo di vendita praticato per l'acquisto di una **cucina componibile completa di elettrodomestici efficienti purché in sostituzione di altri mobili per cucina in uso**. Per beneficiare del contributo la nuova cucina deve essere **predisposta per la raccolta differenziata** con la dotazione di appositi contenitori e deve essere **corredata da almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza** scelti fra:

- frigorifero/congelatore di classe A+ e A++,
- forno in classe A,
- piano cottura a gas - se inserito - con dispositivo di sorveglianza fiamma,
- lavastoviglie (se inserita) in classe A/A/A.

Se uno o più degli elettrodomestici non rientrano nelle classi energetiche ad alta efficienza, il prezzo di acquisto degli stessi non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo.

Cucine di libera installazione

Per questi casi, **il contributo è del 20%, massimo 100 euro**. La sostituzione deve essere effettuata con **cucine dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza per il gas**.

Elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Previsti contributi di diverso valore ed importo per la sostituzione di singole parti della cucina, dalle cappe ai forni alle lavastoviglie.

CAPPE bonus del **20%, massimo 500 euro**, per l'acquisto di cappe climatizzate

FORNI ELETTRICI contributo del **20%** sul prezzo di costo, **massimo 80 euro**, a condizioni che il nuovo forno sia di **classe energetica non inferiore alla A**

LAVASTOVIGLIE contributo del **20%** sul prezzo di costo, **massimo 130 euro**, per l'acquisto di una lavastoviglie di **classe non inferiore a A/A/A**

PIANI COTTURA bonus del **20%, massimo 80 euro**, per la sostituzione del piano cottura con apparecchio analogo **dotato di dispositivo di sorveglianza della fiamma**

POMPE DI CALORE bonus del **20%, massimo 400 euro**, se si sostituiscono scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza per la **sola produzione di acqua calda sanitaria**

Banda larga per i giovani

Fissato un contributo di **50 euro** a favore di persone di **età compresa fra i 18 e i 30 anni** per una nuova attivazione di banda larga (es. Internet).



Moto

Sconto del **10%**, **massimo 750 euro**, per l'acquisto di un **motociclo fino a 400 cc** di cilindrata (o potenza non superiore a 70 kw) **nuovo di categoria "euro 3"** con **contestuale rottamazione** (per demolizione) di un **motociclo o ciclomotore "euro 0" o "euro 1"**. In caso di acquisto di moto dotata di **alimentazione elettrica**, doppia o esclusiva, **l'incentivo sale al 20%**, **fino ad un massimo di 1.500 euro**.

In quest'ultimo caso non è richiesta la rottamazione.



Come ottenere gli sconti

Occorre rivolgersi al rivenditore, che verificherà la capienza del bonus e comunicherà all'acquirente la disponibilità dell'incentivo che diventa sconto sul prezzo d'acquisto.

Se i fondi sono esauriti, l'incentivo non scatta.

Il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico prevede l'attivazione di un Call Center da parte di Poste Italiane per fornire informazioni e per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per far arrivare il bonus al consumatore.

Per parte sua, il negoziante che intende praticare lo sconto compila un modulo elettronico appositamente predisposto dal Ministero e, al momento della vendita, trasmette lo scontrino fiscale online al "centro di contatto" delle Poste.

Il decreto prevede la revoca del contributo in mancanza dei requisiti stabiliti per usufruire dell'incentivo o se la documentazione richiesta per beneficiare del contributo è incompleta o irregolare. Fra la documentazione necessaria per ottenere i benefici, il venditore deve dimostrare che la merce venduta è in sostituzione di altra analoga dismessa o rottamata.

❖ **Quattordicesima ai pensionati**

La legge n. 127 del 2007, frutto dell'Accordo Governo Prodi - Sindacati del 23 luglio 2007 - ha stabilito l'erogazione di una somma aggiuntiva, non tassata, ai titolari di pensioni basse, a condizione che siano in possesso dei requisiti reddituali e contributivi di seguito indicati.

Tale somma è corrisposta in unica soluzione con la rata di pensione del mese di luglio.

Importo quota aggiuntiva

Fascia di anzianità contributiva o di servizio	Importo
Per pensione diretta proveniente da lavoro dipendente, privato o pubblico	
1° fascia da 1 a 15 anni	336,00 euro
2° fascia da 15 a 25 anni	420,00 euro
3° fascia da 25 in poi	504,00 euro
Per pensione diretta proveniente da lavoro autonomo:	
1° fascia da 1 a 18 anni	336,00 euro
2° fascia da 18 a 28 anni	420,00 euro
3° fascia da 28 in poi	504,00 euro

- La quota aggiuntiva è calcolata tenendo conto, **in presenza di più pensioni dirette, dell'anzianità contributiva complessiva.**
- In caso di **sola pensione ai superstiti**, la quota aggiuntiva è corrisposta **con riferimento all'anzianità contributiva del defunto e in proporzione alla percentuale di pensione spettante al titolare** (es: Reversibilità a vedova/o: la quota è erogata al 60%).



Requisiti richiesti

Aver compiuto i 64 anni di età. Se si compiono gli anni nel corso del 2010, la quota sarà calcolata in modo proporzionale ai relativi dodicesimi, valutando per intero il mese di compimento della età sopra richiamata;

Avere un reddito per il 2010 non superiore a

Fascia	Limite di reddito entro il quale la somma spetta per intero (A)	Limite di reddito oltre il quale la somma non spetta (B)
1° fascia (336 euro)	8.988,92 euro	9.324,92 (8.988,92 + 336) euro
2° fascia (420 euro)	8.988,92 euro	9.408,92 (8.988,92 + 420) euro
3° fascia (504 euro)	8.988,92 euro	9.492,92 (8.988,92 + 504) euro

- Si prende in considerazione il **reddito del solo titolare e non anche quello dell'eventuale coniuge.**
- In caso di superamento del limite A ma non del limite B, **la quota è corrisposta fino a concorrenza.**

Quali redditi

Redditi da considerare	Redditi da non considerare
<ul style="list-style-type: none"> • reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta • redditi soggetti ad imposta sostitutiva IRPEF • redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali • redditi esenti da imposte. 	<ul style="list-style-type: none"> • reddito casa di abitazione e relative pertinenze • tutti i redditi a tassazione separata (TFR, buonuscita, arretrati, ecc..) • trattamenti di famiglia (ANF, assegni familiari, ecc. • importo aggiuntivo di 154,84 euro • pensioni di guerra • indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni... • indennità di accompagnamento e similari • sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti non con carattere di continuità.

Chi non avesse ricevuto la quota del 2009 e/o non ricevesse quella del 2010 pur ritenendo di averne diritto, è bene si rivolga alla Lega SPI più vicina o agli Uffici del Patronato INCA per la domanda.

❖ **RED ai pensionati INPS**

In queste settimane è in arrivo ai pensionati INPS, il bustone contenente il **modello CUD**, il modello per la **richiesta di applicazione delle detrazioni di imposta per familiari a carico** ed il **modello RED**.

La normativa emanata nell'anno 2009 prevede il superamento dei RED a partire dal 1° gennaio 2010, con l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria e di ogni altra Amministrazione pubblica di fornire all'INPS e agli altri istituti previdenziali le informazioni in loro possesso, relative ai pensionati titolari di prestazioni legate al reddito (pensioni integrate al minimo, assegni al nucleo familiare, pensioni e assegni sociali, maggiorazioni sociali, bititolari, ecc...). In una recente circolare, l'INPS ha comunicato di avere programmato con l'Agenzia delle Entrate la trasmissione delle informazioni reddituali dichiarate al fisco dai contribuenti titolari delle prestazioni collegate al reddito e, se necessario, dei loro familiari.

Pertanto, **se la situazione reddituale del pensionato** (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare) **è integralmente dichiarata al fisco** (attraverso 730 o unico), **questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS**: per loro, infatti, l'Istituto reperirà i dati attraverso l'Agenzia delle entrate.

Stessa cosa anche per coloro che, teoricamente esonerati dall'obbligo di presentare il 730 o Unico, fanno la dichiarazione dei redditi per far valere oneri, crediti d'imposta, ecc...

Conseguentemente, **l'INPS richiede ai pensionati di presentare il modello RED solo nei seguenti casi:**

- pensionati che pur senza aver avuto variazione rispetto ai redditi indicati nel 2009, **sono in possesso di redditi non indicati nel 730 o Unico 2010** (redditi esenti o esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi);
- pensionati che hanno **avuto una variazione dei redditi rispetto al 2009 e posseggono redditi non indicati nel 730 o Unico 2010** (redditi esenti o esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi).

Modalità semplificate di dichiarazione sono invece previste nel caso in cui la **situazione reddituale del soggetto non sia variata rispetto** a quanto comunicato con **l'ultima dichiarazione** (quella fatta nel 2009) e nel caso in cui il **soggetto dichiara di non aver altri redditi oltre alle pensioni**.

Pertanto, gli interessati che ricevono il modello RED in questi giorni e che non effettuano la dichiarazione dei redditi perché non tenuti a farlo, è bene che si rivolgano presso la Lega SPI più vicina per l'appuntamento con il CAAF - CGIL e per la indicazione della documentazione da produrre.



❖ **Notizie in breve**

Permessi doppi con due figli portatori di handicap

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza emessa nel 2010, ha stabilito che **il lavoratore, genitore di due figli con gravi problemi di handicap, ha diritto ad un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascuno dei bambini, fino al compimento del loro 3° anno di età.**

La sentenza della Suprema Corte annulla in tal modo il pronunciamento di Tribunale e Corte d'appello, che avevano negato ciò ad un padre di due gemelli.

La motivazione adottata dalla Cassazione è che, poiché l'agevolazione punta a garantire l'assistenza al bambino, la norma deve essere interpretata in maniera estensiva. Ciò significa riconoscere il diritto della lavoratrice madre, o del padre lavoratore, di figli con handicap in situazione di gravità a usufruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa) fino ai 3 anni di vita, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino.

La sentenza è sicuramente giusta e interpreta estensivamente a favore di lavoratori dipendenti con figli in situazione di gravità la norma introdotta dalla legge n. 104 del 1992. Temiamo, però, che ciò possa essere rimesso in discussione dalla delega al Governo, contenuta nel collegato al lavoro rinviato dal Presidente della Repubblica al Parlamento per interventi correttivi, riguardanti permessi e congedi, con una stretta in materia.

Detrazioni Fiscali per familiari a carico

Si rammenta che **i modelli per il diritto alla detrazione fiscale per i familiari a carico**, in arrivo in queste settimane ai pensionati, **devono essere compilati e restituiti agli enti previdenziali entro il 30/6/2010.**

La **mancata presentazione** degli stessi comporta la **revoca dei benefici a partire dal 1° gennaio del 2010, con conseguente debito che l'Istituto recupererà sulla pensione.**

**Per ulteriori informazioni
e per istruire pratiche
rivolgiti al
Patronato INCA-CGIL**